

# **TI\_GERICHTE 11.2003.87 vom 9. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2003.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.87)

FR: TI\_GERICHTE 11.2003.87 du 9 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2003.87 del 9 settembre 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, ad istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisorio dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare di tali contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2<sup>a</sup> edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2<sup>a</sup> edizione, n.

### **E. 4**

Il convenuto non critica i calcoli appena riassunti, limitandosi a sostenere che, avendo egli deciso di rinunciare all'esercizio di un'attività indipendente, il suo reddito diminuirà in misura considerevole. Egli produce, per la prima volta in appello, due lettere, datate 26 giugno 2003, dalle quali risulta la sua intenzione di rinunciare all'attività in proprio dal 1<sup>o</sup> luglio 2003. A prescindere dall'inammissibilità di nuovi mezzi di prova in sede d'appello nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del 8 febbraio 2001 in re M., consid. 2; del 30 luglio 2002 in re M., consid. 1), non si comprende – né l'interessato spiega – come tale scelta unilaterale possa influire sulla sua capacità di guadagno. Non è dato a divedere in effetti (né il convenuto chiarisce) perché, quand'anche fosse alle dipendenze di terzi, un ingegnere civile quarantenne e con esperienza non debba ritenersi in grado di guadagnare almeno fr. 4338.– netti mensili. Comunque sia, l'asserito reddito di fr. 30 000.– annui è privo di qualsivoglia verosimiglianza, tant'è che l'interessato non fornisce delucidazione alcuna sui motivi per cui non ha dato seguito all'ordine del Pretore di fornire indicazioni aggiornate sul suo reddito e sui suoi fabbisogni. Privo di sufficiente motivazione, su questo punto l'appello si rivela neanche irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

### **E. 5**

Per quanto riguarda il diritto di visita alla figlia, la regolamentazione adottata dal Pretore, il cui contenuto corrisponde a quanto i coniugi hanno concordato nel quadro della convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta il 16 gennaio 2002 (doc. U), non

impedisce alle parti di definire un altro ordinamento, adattandolo alle circostanze (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 11 ad art. 275 CC). La richiesta di subordinare la validità della disciplina stabilita nella sentenza ai casi in cui “non funzionasse il buon senso e il fair play” è pertanto priva d'oggetto. Per quanto attiene alla richiesta di poter leggere il rapporto steso dall'esperta incaricata dell'audizione della figlia, giovi ricordare che il primo giudice ha tentato, senza riuscirvi, di trasmetterne un esemplare al convenuto il 19 novembre 2002 e il 2 dicembre 2002. In ogni modo, nulla ha mai ostato a che l'interessato, il quale ha sempre avuto accesso agli atti, consultasse il rapporto e ne ottenesse copia (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano, 2000, pag. 261 n. 307 e pag. 576 n. 676). Relativamente infine alle argomentazioni espresse dall'appellante circa la situazione personale della moglie, esse sono irrilevanti, non influenzando in alcun modo sugli obblighi di mantenimento che il ricorrente ha verso la figlia, per altro espressamente riconosciuti. Anche al riguardo, quindi, l'appello si dimostra quindi inconsistente.

#### **E. 6**

Dopo avere chiesto davanti al Pretore, con il noto fax del 24 luglio 2002, che il valore del mobilio lasciato nell'appartamento coniugale, da lui stimato in complessivi fr. 20 000.–, fosse “contabilizzato” quale pagamento delle prime 16 rate di contributi, in questa sede l'appellante postula l'inserimento di tale importo “in qualche modo nel calcolo degli aiuti attivi, e/o nel calcolo o nei tempi degli alimenti da versare a \_\_\_\_\_”. Che cosa concretamente intenda egli postulare non è dato però di capire, né si riesce a immaginare in che modo il valore del mobilio coniugale potrebbe incidere sull'entità del contributo alimentare per la moglie. L'appellante sembra confondere, in realtà, obblighi di mantenimento e scioglimento del regime dei beni, al cui proposito tuttavia il primo giudice non ha deciso alcunché. Su questo punto l'appello sfugge a ogni ragionevole comprensione e si dimostra, una volta ancora, irricevibile per carenza di motivazione.

#### **E. 7**

L'appellante, infine, non ritiene corretto dover pagare “un importo tra tasse di giustizia e spese di fr. 800.–, per un'azione legale che io non ho promosso né voluto, e soprattutto in considerazione del fatto che la maggiore parte delle situazioni già erano state concordate e sottoscritte”. La doglianza è infondata. L'art. 148 cpv. 1 CPC prevede che il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. E in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 nella causa \_\_\_\_\_, consid. 8; più recentemente: I CCA, sentenza del 28 aprile 2003 in re A., consid. 9; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). In concreto, addebitando gli oneri della causa al convenuto per il suo completo disinteresse nella procedura, il Pretore non ha ecceduto nel proprio apprezzamento. Certo, la convenzione sugli effetti del divorzio firmata dalle parti prevede un riparto paritario delle spese. Ciò non vincola però il giudice chiamato a statuire sulla protezione dell'unione coniugale. E in tale ambito il marito è rimasto passivo, rendendosi a lunghi tratti finanche irreperibile e impedendo in tal modo di avviare la causa di divorzio su richiesta comune (convenzione del 16 gennaio 2002, punto 1). Egli non può quindi sottrarsi alle proprie responsabilità sostenendo di non aver voluto la procedura a tutela dell'unione coniugale quando, con il suo stesso comportamento, egli ha indotto la moglie a rivolgersi al giudice.

## E. 8

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.  
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.